

Codice A1111C

D.D. 6 settembre 2022, n. 534

**Concessione temporanea e occasionale alla Endemol Shine Italy S.p.A. dell'atrio interno di porzione di immobile di proprietà regionale in Torino, via Giolitti n. 36, per riprese cinematografiche. Approvazione dello schema di Convenzione.**



**ATTO DD 534/A1111C/2022**

**DEL 06/09/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale**

**OGGETTO:** Concessione temporanea e occasionale alla Endemol Shine Italy S.p.A. dell'atrio interno di porzione di immobile di proprietà regionale in Torino, via Giolitti n. 36, per riprese cinematografiche. Approvazione dello schema di Convenzione.

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria di una porzione, destinata a sede del Museo regionale di Scienze Naturali, dell'immobile sito in Torino, via Giovanni Giolitti n. 36, immobile dichiarato di interesse ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- la Endemol Shine Italy S.p.A., avente sede in Roma, via Monte Zebio n. 32, con istanza in data 23 agosto 2022 ha richiesto di poter utilizzare l'atrio interno di ingresso della suddetta porzione immobiliare, nella giornata del 10 settembre 2022 dalle ore 8,00 alle ore 15,00, per effettuare riprese cinematografiche;
- nella richiesta la Società ha dichiarato che la troupe sarà composta da 56 persone, che gli attori saranno due e che verranno utilizzate attrezzature consistenti in due macchine da presa con corredi, materiale per elettricisti (cavetteria, proiettori, stativi), materiale per macchinisti, piattina, binari, con allestimenti scenografici;
- la Endemol Shine Italy S.p.A., consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ha altresì dichiarato nella richiesta:
  - di essere a conoscenza che la concessione non potrà essere né ceduta né trasferita;
  - di essere a conoscenza che il concessionario è direttamente responsabile dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza, della corresponsione di eventuali diritti alla S.I.A.E. e del versamento di contributi previdenziali e assistenziali per le persone dal medesimo impiegate a qualsiasi titolo;

- di essere a conoscenza che sono a carico del concessionario tutti gli obblighi di legge riferibili alla normativa sul diritto d'autore;
- di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero occorrere a persone e/o cose e/o animali durante le riprese o in occasione delle attività preliminari e/o successive, manlevando la Regione da ogni responsabilità conseguente, come pure di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni causati alla Regione in occasione delle riprese;
- contestualmente la Società si è impegnata:
  - a conservare per tutta la durata delle riprese la concessione rilasciata;
  - 
  - a citare nei titoli di testa e di coda del filmato la dizione "Su concessione della Regione Piemonte", nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione non autorizzata con qualsiasi mezzo effettuata;
- a consegnare una copia gratuita del prodotto realizzato alla Regione Piemonte (Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale);
- a trasmettere alla Regione Piemonte (Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale) prima delle riprese o comunque delle attività preliminari alle stesse una copia della polizza stipulata con primaria Compagnia per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per sinistro;
- a produrre alla Regione prima dell'inizio delle riprese o comunque delle attività preliminari alle stesse, il piano della sicurezza, con il dettaglio delle attività previste, con l'ubicazione delle riprese, la descrizione delle attrezzature occorrenti, il numero delle persone coinvolte, l'individuazione dei percorsi e dei punti di sosta;
- a provvedere, al termine delle riprese e prima della riconsegna del bene alla Regione, alla pulizia e al ripristino dello stato dei luoghi;
- a rispettare le prescrizioni dettate nell'atto di concessione;
- il Settore regionale Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro non ha rappresentato motivi ostativi alla concessione temporanea degli spazi richiesti;

visto il Documento recante "Disposizioni per gli importi minimi dei canoni e corrispettivi per l'uso strumentale e precario e per la riproduzione di beni culturali di proprietà della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 107 e seguenti del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii." approvato con D.G.R. n. 7-8572 del 22.03.2019, il canone dovuto dalla Endemol Shine Italy S.p.A. è stato determinato in euro 5.250,00 ed è stato corrisposto prima d'ora alla Regione, unitamente all'importo di euro 396,00 per la spesa riconducibile alla presenza di due addetti alla vigilanza a presidio presso l'immobile il giorno delle riprese. Saranno a pieno carico della Endemol Shine Italy S.p.A. tutte le spese inerenti la realizzazione delle riprese cinematografiche;

ritenuto di disporre la concessione temporanea e occasionale alla Endemol Shine Italy S.p.A., con sede in Roma, via Monte Zebio n. 32, C.F. 11062380156, Partita I.V.A. 05587131003, dell'atrio interno di ingresso della porzione di proprietà regionale dell'immobile sito in Torino, via Giovanni Giolitti n. 36, per la realizzazione di riprese cinematografiche nella giornata del 10 settembre 2022

dalle ore 8,00 alle ore 15,00, nell'osservanza delle prescrizioni di cui allo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento;

visto lo schema di Convenzione che sarà sottoscritta tra la Regione Piemonte e la Endemol Shine Italy S.p.A., che definisce le condizioni tutte e le prescrizioni da osservarsi dalla Società medesima, schema allegato in copia al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che con il presente atto si approva e di cui si autorizzano eventuali modifiche non sostanziali prima della sottoscrizione;

ritenuto di demandare a un successivo provvedimento dirigenziale l'accertamento del canone di concessione di euro 5.250,00;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- artt. 17 e 18 della L.R. 28.07.2008 n. 23 e ss.mm.ii.;
- D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

#### *determina*

- di disporre la concessione temporanea e occasionale alla Endemol Shine Italy S.p.A., con sede in Roma, via Monte Zebio n. 32, C.F. 11062380156, Partita I.V.A. 05587131003, dell'atrio interno di ingresso della porzione di proprietà regionale dell'immobile sito in Torino, via Giovanni Giolitti n. 36, per la realizzazione di riprese cinematografiche nella giornata del 10 settembre 2022 dalle ore 8,00 alle ore 15,00, nell'osservanza delle prescrizioni di cui allo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento;
- di approvare lo schema di Convenzione che sarà sottoscritta tra la Regione Piemonte e la Endemol Shine S.p.A., che definisce le condizioni tutte e le prescrizioni da osservarsi dalla Società medesima, schema allegato in copia al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che con il presente atto si approva e di cui si autorizzano eventuali modifiche non sostanziali prima della sottoscrizione;
- di demandare a un successivo provvedimento dirigenziale l'accertamento del canone di concessione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 15, 23 e 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il canone di concessione di cui al presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 30 del

D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Responsabile del Procedimento: Ing. Alberto SILETTO, Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale.

IL DIRIGENTE (A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili,  
economato e cassa economale)

Firmato digitalmente da Alberto Siletto

Allegato

## CONVENZIONE

### TRA

La **Regione Piemonte**, con sede in Torino, Piazza Castello n. 165, C.F. 80087670016, rappresentata dall'ing. Alberto SILETTO, nella sua qualità di Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale, elettivamente domiciliata ai fini del presente atto in Torino, via Viotti n. 8, di seguito indicata anche come "Regione"

### E

la **Endemol Shine Italy S.p.A.**, con sede in Roma, via Monte Zebio n. 32, C.F. 11062380156, Partita I.V.A. 05587131003, rappresentata da Leonardo Pasquinelli, nella sua qualità di Amministratore Delegato della società medesima, munito degli occorrenti poteri, come dichiara e garantisce, per la sottoscrizione della presente Convenzione, di seguito indicata anche come "Società"

di seguito, congiuntamente, anche "Parti".

Le Parti, come sopra rappresentate, premettono che:

- la Regione Piemonte è proprietaria di una porzione, destinata a sede del Museo regionale di Scienze

Naturali, dell'immobile sito in Torino, via Giovanni Giolitti n. 36, immobile dichiarato di interesse ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

- la Endemol Shine Italy S.p.A. con istanza in data 23 agosto 2022 ha richiesto di poter utilizzare l'atrio interno di ingresso della suddetta porzione immobiliare, nella giornata del 10 settembre 2022, dalle ore 8,00 alle ore 15,00, per effettuare riprese cinematografiche;
- nella richiesta la Società ha dichiarato che la troupe sarà composta da 56 persone, che gli attori saranno due e che verranno utilizzate attrezzature consistenti in due macchine da presa con corredi, materiale per elettricistici (cavetteria, proiettori, stativi), materiale per macchinisti, piattina, binari, con allestimenti scenografici;
- la Società, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere ex articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ha altresì dichiarato nella richiesta:
  - di essere a conoscenza che la concessione non potrà essere né ceduta né trasferita;
  - di aver preso visione del Documento sull'uso e riproduzione di beni culturali di proprietà

della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 7-8572 del 22.03.2019 e che nessun uso diverso da quello dichiarato e autorizzato sarà legittimo senza ulteriore concessione;

- di essere a conoscenza che il concessionario è direttamente responsabile dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza, della corresponsione di eventuali diritti alla S.I.A.E. e del versamento di contributi previdenziali e assistenziali per le persone dal medesimo impiegate a qualsiasi titolo;
  - di essere a conoscenza che sono a carico del concessionario tutti gli obblighi di legge riferibili alla normativa sul diritto d'autore;
  - di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero occorrere a persone e/o cose e/o animali durante le riprese o in occasione delle attività preliminari e/o successive, manlevando la Regione da ogni responsabilità conseguente, come pure di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni causati alla Regione in occasione delle riprese;
- contestualmente la Società si è impegnata:
- a conservare per tutta la durata delle riprese

la concessione rilasciata;

- a citare nei titoli di testa e di coda del filmato la dizione "Su concessione della Regione Piemonte", nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione non autorizzata con qualsiasi mezzo effettuata;
- a consegnare una copia gratuita del prodotto realizzato alla Regione Piemonte (Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale);
- a trasmettere alla Regione Piemonte (Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale) prima delle riprese o comunque delle attività preliminari alle stesse una copia della polizza stipulata con primaria Compagnia per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per sinistro;
- a produrre alla Regione, prima dell'inizio delle riprese o comunque delle attività preliminari alle stesse, il piano della sicurezza, con il dettaglio delle attività previste, con l'ubicazione delle riprese, la descrizione delle attrezzature occorrenti, il numero delle persone coinvolte, l'individuazione dei percorsi e dei



punti di sosta;

- a provvedere, al termine delle riprese e prima della riconsegna del bene alla Regione, alla pulizia e al ripristino dello stato dei luoghi;
  - a rispettare le prescrizioni dettate nell'atto di concessione;
- il Settore regionale Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro non ha rappresentato motivi ostativi alla concessione temporanea degli spazi richiesti;
- il canone per l'utilizzo temporaneo del bene regionale, determinato in conformità a quanto previsto dal Documento *recante "Disposizioni per gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso strumentale e precario e per la riproduzione di beni culturali di proprietà della Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 107 e seguenti del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii."* , approvato con D.G.R. n. 7-8572 del 22 marzo 2019, pari ad euro 5.250,00 , è stato prima d'ora versato alla Regione, come pure l'importo di euro 396,00 per la spesa riconducibile alla presenza di due addetti alla vigilanza a presidio presso l'immobile il giorno delle riprese;
- con determinazione dirigenziale n.            del            è stato approvato lo schema della presente

Convenzione;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate:

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2 - Oggetto della Convenzione**

L'utilizzo temporaneo dell'atrio dell'immobile di cui in premessa viene concesso alla Endemol Shine Italy S.p.A. per la realizzazione di riprese cinematografiche e relativi allestimenti, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione. La Società, per il periodo di concessione, ne è costituita custode. In caso di uso diverso da quello dichiarato troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e comunque dalla normativa vigente per la rilevanza del fatto. Della violazione si terrà conto in caso di successive richieste da parte del medesimo soggetto.

**Art. 3 - Modalità e prescrizioni**

Le riprese verranno effettuate il 10 settembre 2022 dalle ore 8,00 alle ore 15,00. Le riprese saranno eseguite dal personale della Società.

La concessionaria sarà direttamente responsabile dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza, della corresponsione di eventuali diritti alla S.I.A.E. e del versamento di contributi previdenziali e assistenziali per le persone dalla medesima impiegate a qualsiasi titolo.

Saranno a carico della concessionaria tutti gli obblighi di legge riferibili alla normativa sul diritto d'autore, come pure l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività.

Ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero occorrere a persone e/o cose e/o animali durante le riprese o nelle fasi di allestimento e disallestimento saranno imputabili esclusivamente alla Società che manleva la Regione da ogni responsabilità, sollevandola da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, sia in via giudiziaria che stragiudiziale, che dovesse essere avanzata in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione.

La Società si assume altresì ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero essere causati alla Regione in occasione delle riprese.

La Società medesima ha prima d'ora consegnato alla Regione copia della polizza assicurativa della responsabilità civile di cui in premessa, che si impegna a mantenere in vigore per tutta la durata delle riprese, incluse le attività di allestimento e disallestimento del set cinematografico, e per i trenta giorni successivi. Le franchigie e gli scoperti saranno a carico della concessionaria. Restano ferme le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2018 e ss.mm.ii. per quanto concerne gli obblighi del Datore di lavoro.

La Società s'impegna inoltre a produrre alla Regione, prima dell'inizio delle attività preliminari alle riprese o comunque delle attività preliminari alle stesse, il piano della sicurezza con il dettaglio delle attività previste, con l'ubicazione delle riprese, la descrizione delle attrezzature occorrenti, il numero delle persone coinvolte, l'individuazione dei percorsi e dei punti di sosta.

#### **Art. 4 - Canone e spese**

La Società per l'utilizzo dell'immobile per la suddetta finalità ha corrisposto alla Regione Piemonte un canone di euro 5.250,00 (importo calcolato sulla base di quanto stabilito nel

Documento recante gli importi minimi per l'uso e la riproduzione di beni culturali di proprietà della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 7-8572 del 22.03.2019) oltre ad euro 396,00 per la spesa riconducibile alla presenza di due addetti alla vigilanza a presidio presso l'immobile il giorno delle riprese. Saranno altresì a pieno carico della Endemol Shine Italy S.p.A. tutte le spese inerenti alla realizzazione delle riprese cinematografiche. La Società s'impegna a eseguire, al termine delle riprese e prima della riconsegna dell'immobile alla Regione, a propria cura e spese, la pulizia ed il ripristino dello stato dei luoghi.

**Art. 5 - Autotutela**

La Regione Piemonte ha la facoltà di revocare la concessione d'uso temporaneo qualora venga a conoscenza di un uso improprio da parte della concessionaria o a fronte di violazioni degli obblighi assunti dalla Società con la sottoscrizione della presente Convenzione.

**Art. 6 - Efficacia**

La presente Convenzione ha efficacia a decorrere dalla sua sottoscrizione.

**Art. 7 - Controversie**

Per ogni controversia relativa alla presente

Convenzione che non si sia potuta risolvere bonariamente tra le Parti sarà competente il Foro di Torino, con esclusione del ricorso ad arbitri.

**Art. 8 - Spese della Convenzione**

Sono a carico della Endemol Shine Italy S.p.A. le spese della presente Convenzione e in particolare le spese di bollo (D.P.R. 26.10.1972 n. 642).

Della presente Convenzione è prevista la registrazione in caso d'uso (Tariffa Parte II del D.P.R. 26.04.1986 n. 131).

**Art. 9 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate a mezzo P.E.C. agli indirizzi di seguito indicati:

per la Regione Piemonte:

**patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it**

per la Endemol Shine Italy S.p.A.:

**endemolshineitaly@pec.it** :

**Art. 10 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione le Parti fanno rinvio alle disposizioni delle leggi vigenti e agli usi locali non incompatibili.

**Art. 11 - Trattamento dati personali**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del GDPR

2016/679 "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)" la Endemol Shine Italy S.p.A. dichiara di aver ricevuto l'informativa circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti previsti dagli artt. 15 e 22 del Regolamento stesso, il Titolare del trattamento, il Delegato al trattamento, il Responsabile del trattamento, i dati di contatto. In base a detta informativa la Endemol Shine Italy S.p.A. presta il proprio consenso al trattamento dei dati, nell'ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è stata oggetto di negoziazione tra di esse, non fa riferimento a condizioni generali di contratto e non è stata

conclusa mediante moduli o formulari; pertanto, in relazione ad essa, non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Piemonte

Il Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare,  
Beni Mobili, Economato, Cassa Economale

ing. Alberto SILETTO

Firmato digitalmente

Per la Endemol Shine Italy S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Leonardo Pasquinelli

Firmato digitalmente